



Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
U.O.C. GRU

Via Marconi, 66 (Ex Presidio Bottazzi) – 80059 Torre del Greco – (NA)
Codice Fiscale e Partita IVA 06322711216

sgru@pec.aslnapoli3sud.it

IPOSTESI DI ACCORDO DECENTRATO

Area Comparto

PARTE ECONOMICA

Anno 2023

Residui fondi 2020-2021-2022

In data 15 aprile 2024, per la sottoscrizione della presente ipotesi di accordo – parte economica anno 2023, ad integrazione del Contratto Decentrato Integrativo Aziendale Area Comparto Parte Normativa – Economica triennio 2022-2024, sottoscritto in data 13 giugno 2022 e validato dal Collegio Sindacale nella seduta dell'11 luglio 2022, sono presenti le Delegazioni trattanti di Parte pubblica e di Parte Sindacale.

Le parti

Richiamano:

- l'art. 9 del CCNL 2022 Area del Comparto triennio 2019-2021 che individua i soggetti titolati alle trattative e le materie oggetto di accordo decentrato;
- l'art. 40 c. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale tra la contrattazione integrativa *“si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi precedono”*;
- l'art. 40 comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che dispone: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (...)”*;

Con il presente accordo si intendono definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL 2018 Area del Comparto triennio 2016-2018, confluiti a decorrere dall'annualità 2023 nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL 2022 Area del Comparto triennio 2019-2021.

Le parti si sono confrontate in occasione dell'incontro sindacale del 27 dicembre 2023 in merito a:

- ipotesi di utilizzo dei fondi contrattuali residui anni 2020-2021-2022 derivanti dai fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL 2018 Area del Comparto triennio 2016-2018;
- individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse dei fondi aziendali relativi alla produttività area Comparto.

Il presente accordo è finalizzato:

- all'accertamento e utilizzo delle quote residue, non distribuite, dei fondi dell'area del comparto per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- all'assegnazione al fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL 2022 Area del Comparto triennio 2019-2021) anno 2023 delle risorse residue anni 2020, 2021 e 2022;
- alla individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse dei fondi aziendali finalizzati alla produttività area del comparto – anno 2023;

- alla ripartizione delle risorse residue ancora disponibili anni 2020-2021-2022, accertate a Bilancio di ciascun anno e confluite nel fondo art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL 2022 Area del Comparto triennio 2019-2021 – anno 2023.

Dato atto della consistenza provvisoria del fondo art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro - anno 2023, giusta deliberazione n. 1586/2023, unitamente agli incrementi di cui all'art. 11 del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2019, tenuto conto che per l'anno 2023 è rilevato un incremento teste rispetto all'anno 2018 pari a n.452,53 teste (media=3.692), nonché alle risorse regionali di cui all'art. 1 comma 293 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Indennità di PS – art. 107 comma 4), ad oggi erogate in anticipazione per un valore lordo mensile pari ad euro 80,00, che per l'anno 2022, da piano di riparto regionale, risultano assegnate a questa ASL per un importo pari ad euro 351.451,40, prevedendo, pertanto, per l'anno 2023 pari assegnazione per le medesime finalità, in dettaglio:

FONDO ART. 103 PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - ANNO 2023

	FONDO PROVVISORIO del. 1586/2023	INCREMENTO ART. 11 DL 35/2019	INDENNITÀ ART. 107 COMMA 4	TOTALE PROIEZIONE FONDO	QUOTE PRODUTTIVITA' EROGATE IN ACCONTO	TOTALE SPESA SU FONDO	RESIDUO
COMPARTO – FONDO Art. 103 PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	11.763.161,66 €	1.670.740,76 €	351.451.40 €	13.785.353,82 €	2.206.844,85 €	12.117.398,52 €	1.667.955,30 €

TOTALE RESIDUI FONDO ART. 103 = € 1.667.955, 30

TOTALE RESIDUI FONDO ART. 103 AL NETTO DELLE RISORSE LG 234/2021 = € 1.316.503,90

Dato atto, altresì, dei **RESIDUI FONDI** contrattuali accertati a bilancio, giusta nota della UOC GEF prot. n. 14210 del 17.01.2024, provenienti dai fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del CCNL 2018 Area del Comparto triennio 2016-2018, come segue:

2019	FONDI - del. 681/2021	SPESA	RESIDUI	residui azzerati da contrattazione 2022	RESIDUI NEW	RIDETERMINAZIONE FONDI - del. 788/2023	VARIAZIONE	RESIDUI
Comparto	ART. 80	12.770.855,00 €	10.915.229,14 €	1.855.626 €	0	12.770.855,00 €	- €	- €
	ART. 81	14.902.933,00 €	16.037.185,27 €	1.134.252 €	0	14.984.016,24 €	81.083,24 €	81.083,24 €
		27.673.788,00 €	26.952.414,41 €	721.373,59 €	0	27.754.871,24 €	81.083,24 €	81.083,24 €
2020	FONDI - del. 930/2021	SPESA	RESIDUI	residui azzerati da contrattazione 2022	RESIDUI NEW	RIDETERMINAZIONE FONDI - del. 788/2023	VARIAZIONE	RESIDUI
Comparto	ART. 80	13.685.717,00 €	9.748.781,70 €	3.936.935,30 €	0	13.685.717,00 €	- €	- €
	ART. 81	15.397.745,00 €	15.237.715,88 €	160.029,12 €	160.029,12 €	15.572.462,65 €	174.717,65 €	334.746,77 €
		29.083.462,00 €	24.986.497,58 €	4.096.964,42 €	160.029,12 €	29.258.179,65 €	174.717,65 €	334.746,77 €
2021	FONDI - del. 476/2022	SPESA	RESIDUI	residui azzerati da contrattazione 2022	RESIDUI NEW	RIDETERMINAZIONE FONDI - del. 788/2023	VARIAZIONE	RESIDUI
Comparto	ART. 80	15.380.425,00 €	11.467.132,00 €	3.913.293,00 €	642.378,03 €	15.646.684,71 €	266.259,71 €	908.637,74 €
	ART. 81	17.615.663,00 €	15.782.251,47 €	1.833.411,53 €	1.833.412 €	17.997.978,85 €	382.315,85 €	2.215.727,38 €
		32.996.088,00 €	27.249.383,47 €	5.746.704,53 €	2.475.789,56 €	33.644.663,56 €	648.575,56 €	3.124.365,12 €

2022		FONDI - del. 788/2023	SPESA	RESIDUI	Art. 103 comma 8 Indennità PS	RESIDUI NEW
Comparto	ART. 80	16.595.005,40 €	14.774.066,05 €	1.820.939,35 €	351.451,00 €	1.469.488,35 €
	ART. 81	18.123.032,47 €	18.123.032,38 €	0,09 €		- €
		34.718.037,87 €	32.897.098,43 €	1.820.939,44 €		1.469.488,35 €

TOTALE RESIDUI AREA COMPARTO 2020-2022=€ 4.456.758,03

TOTALE AL NETTO DELLA QUOTA art. 107 comma 4 (Indennità PS) = € 4.105.307,03

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA CITATO, TRA LE PARTI SI CONCORDA

ASSEGNAZIONE E UTILIZZO RESIDUI FONDI CONTRATTUALI ANNI 2020-2021-2022

Le risorse residue provenienti dai fondi contrattuali anni 2020-2021-2022, accertate a Bilancio di ciascun anno, ancora disponibili e non utilizzate, sono assegnate a valere sul fondo art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL 2022 Area del Comparto triennio 2019-2021 – anno 2023, in via temporanea, per l’attuazione delle sue finalità e non si storicizzano.

Al riguardo, si richiamano:

- **l’art. 81 del CCNL 2018** triennio 2016-2018 che ai commi 6 e 7 dispone quanto segue:

“6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica in anni precedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione dello stesso personale - sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili; d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al “Fondo condizioni di lavoro e incarichi ” di cui all’art. 80; e) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all’art.94 (Welfare integrativo); f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4, lett. d).

7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziati a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente”;

- **l’art. 103 del CCNL 2022** triennio 2019-2021 che ai commi 8 e 10 dispone quanto segue:

“8. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui all’art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell’allegata tabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell’indennità di pronto soccorso ai sensi dell’art. 107, comma 4 (Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi) e la conseguente integrazione delle risorse del presente fondo.

10. Alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all’anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b)”.

Pertanto, il fondo art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro anno 2023 - nelle more della sua costituzione definitiva che terrà conto anche dell'incremento di cui all'art. 11 del D.L. n. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) convertito con modificazioni dalla Legge n. 60/2019 nonché delle risorse regionali di cui all'art. 1 comma 293 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Indennità di PS – art. 107 comma 4), ad oggi erogate in anticipazione per un valore lordo mensile pari ad euro 80,00 – presenta, unitamente agli incrementi variabili di cui ai residui provenienti dai fondi contrattuali relativi agli anni precedenti (2020-2021-2022) e al netto di un accantonamento del 20%, in via prudenziale per far fronte ad ulteriori eventuali competenze non corrisposte, una disponibilità complessiva come di seguito:

	IPOTESI FONDO DEFINITIVO	QUOTE IN ACCONTO	RESIDUO 2023	RESIDUI 2020-2022	TOTALE RESIDUI	ACCANTONAMENTO	RESIDUI DISPONIBILI
COMPARTO – ART. 103 FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	13.785.353,82 €	2.206.844,85 €	1.316.503,90 €	4.105.307,03 €	5.421.810,93 €	1.084.362,19 €	4.337.448,74 €

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI AZIENDALI FINALIZZATI ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La quota di risultato è subordinata al raggiungimento degli obiettivi secondo gli indicatori di risultato previsti e quantificata sulla base dei seguenti parametri:

Punteggio da 81 a 100, obiettivo raggiunto	= quota percentuale da erogare 100%;
Punteggio da 65 a 80, obiettivo parzialmente raggiunto	= quota percentuale da erogare 75%;
Punteggio da 50 a 64, obiettivo parzialmente raggiunto	= quota percentuale da erogare 50%;
Punteggio inferiore a 49, obiettivo non raggiunto	= nessuna quota da erogare

La quantificazione della quota di produttività è rapportata al periodo di servizio nell'anno di riferimento, con una tolleranza di assenze totali pari a n. 60 giorni/anno (= 5 giorni/mese), oltre le quali la stessa è proporzionalmente ridotta, tenendo conto, altresì, dei seguenti pesi per area di inquadramento:

AREA	COEFFICIENTI
Professionisti della salute e funzionari	80
Assistenti	70
Operatori	60
Personale di supporto	50

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Le risorse disponibili del fondo art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro anno 2023, come incrementate con le risorse variabili di cui ai residui fondi anni precedenti (2020-2021-2022) e destinate alla remunerazione degli obiettivi già definiti in sede di negoziazione secondo i criteri di cui al piano della performance 2023-2025, saranno erogate in forma di saldo, salvo conguagli, entro il mese di aprile 2024, sulla scorta della verifica intermedia per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi assegnati e delle schede di performance debitamente compilate ed inoltrate alla UOC GRU, al netto dell'accantonamento prudenziale del 20%.

Eventuali ulteriori risorse residue accertate definitivamente a consuntivo sui fondi contrattuali anno 2023, anche in applicazione del comma 10 dell'art. 103 CCNL 2022, saranno erogati nell'anno 2024, con i criteri di pesatura

definiti nel presente accordo ed in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo le schede di performance 2023, debitamente compilate ed inoltrate alla UOC GRU, nel rispetto del Piano della Performance 2023-2025, e, comunque, successivamente alla approvazione della Relazione sulla Performance anno 2023.

NORMA FINALE

Le parti subordinano l'applicazione del presente Accordo al parere del Collegio Sindacale, concordando che, ove questo sia positivo, l'ipotesi di riterrà definitiva, senza obbligo di ulteriore sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 15 aprile 2024

PARTE PUBBLICA

(firmato)

PARTE SINDACALE

(firmato)